

Con riferimento all'operazione di assegnazione al Fondo oscillazione titoli va altresì precisato che la stessa ha risentito del prelievo, effettuato per la copertura delle perdite registrate sulle azioni S.I.S.P.I. e I.GE.I., a seguito dell'operazione di conversione in Euro del valore nominale delle azioni, effettuata dalle Società nell'anno 2001.

9. CONFERENZA DEI SERVIZI PER LA RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO DELLO STATO PER L'ANNO 2001.

L'adeguamento del contributo di cui al comma 3 dell'art. 37 della legge n. 88/89 è stato fissato dall'art. 68, comma 2, della legge finanziaria n. 388 del 23 dicembre 2000 in 26.431 miliardi.

Il contributo di che trattasi, secondo la statuizione dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, deve essere ripartito fra le Gestioni e i Fondi pensionistici interessati con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Conferenza dei Servizi).

Per l'anno 2001 la Conferenza dei Servizi, tenutasi il 15 gennaio 2001, ha provveduto a **ripartire provvisoriamente** la sopracitata somma sulla base dei risultati dell'ultimo bilancio consuntivo a tale data disponibile (anno 1999).

In particolare, in occasione della predisposizione della prima nota di variazione, il contributo di cui al richiamato art. 37 è stato ripartito prendendo in considerazione:

- **l'importo di 26.431 miliardi** fissato per l'anno 2001 dall'art. 68 della legge n. 388/2000;
- **le percentuali di riparto fissate** dalla Conferenza dei Servizi del 15 gennaio 2001 con la quale sono state determinate per l'anno 2001 le quote del FPLD nella misura del 92,21% e dei CD-CM nella misura del 7,79%;
- **la disposizione di cui al comma 9 dell'art. 34 della legge n. 448/98,**

quote assegnate alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali per un importo pari al 50% delle somme attribuite per l'esercizio finanziario 1997 dalla legge n. 663/96, adeguate nella stessa misura dello stanziamento successivo.

Con tale procedimento la predetta somma di **26.431 miliardi** al netto di:

- **92 miliardi** di competenza dell' ENPALS,
- **4 miliardi** di competenza della Gestione minatori,
- **2.255 miliardi** di competenza dei CD/CM per le pensioni ante 1989,
- **705 miliardi** di competenza degli Artigiani,
- **682 miliardi** di competenza degli Esercenti attività commerciali,

e' stata assegnata per il residuo importo di **22.693 miliardi**,

- **al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per 20.925 miliardi,**
- **alla Gestione CD/CM per 1.768 miliardi.**

Il 9 ottobre 2001 si è tenuta la Conferenza dei servizi che, con riferimento a quanto disposto dall'art. 59, comma 34 della legge n. 449/97 sopracitato, e sulla base dei dati di bilancio consuntivo 2000, ha proceduto a determinare definitivamente le percentuali di riparto, tenendo conto del rapporto tra lavoratori attivi e pensionati e la relativa media, delle risultanze gestionali negative e del rapporto tra contribuzioni e prestazioni con l'applicazione di aliquote contributive non inferiori alla media, ponderata agli iscritti, delle aliquote vigenti nei regimi interessati.

Considerato che per la Gestione degli artigiani e per quella degli esercenti attività commerciali non sono stati accertati i requisiti di cui alla lett. a) ed alla

lett. c) dell'art. 3, comma 2, della legge n. 335/95, presentando dette Gestioni rapporti tra lavoratori attivi e pensionati superiori alla media ed un'eccedenza dei contributi sulle prestazioni applicando l'aliquota media ponderata agli iscritti, alla ripartizione in argomento hanno concorso solamente il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e la Gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Pertanto la somma di **22.693 mld.** è stata attribuita in via definitiva:

- **al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per 20.663 miliardi pari al 91,05%**
- **alla Gestione CD/CM per 2.030 miliardi pari all' 8,95%**

L'importo dei trasferimenti, di cui all'art. 59, comma 34, della legge n. 449/97, per concorso dello Stato all'onere derivante dalle pensioni di invalidità liquidate anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 222/84 e previsto dal richiamato art. 68 della legge finanziaria per l'anno 2001, è fissato in **6.531 miliardi**, così ripartiti fra le Gestioni interessate in proporzione agli importi assegnati per l'anno 2000, come già effettuato all'atto della predisposizione della 1^a nota di aggiornamento al bilancio preventivo 2001:

- **al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per 5.204 miliardi,**
- **alla Gestione Artigiani per 718 miliardi,**
- **alla Gestione Esercenti attività commerciali per 609 miliardi.**

10. RIPARTIZIONE FRA LE GESTIONI DEI TRASFERIMENTI DELLO STATO A TITOLO DI ANTICIPAZIONI SUL FABBISOGNO FINANZIARIO DELLE GESTIONI PREVIDENZIALI E DELLE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.

Sulla scorta di appositi criteri fissati dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (delibera del 9 maggio 2000, n. 7) il Consiglio di Amministrazione ha dettato le nuove norme per la ripartizione fra le gestioni delle somme di cui in premessa, a valere dalla gestione dell'anno 2000.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha stabilito in data 27 giugno 2000, deliberazione n. 349, che il punto 7) ed il punto 8) della delibera n. 43 del 14 aprile 1989 sono sostituiti come segue:

- 7) *tenuto presente il principio solidaristico nell'ambito del Comparto dei lavoratori dipendenti, affermato dall'art. 21 della legge 88/89, i fondi disponibili del comparto dei lavoratori dipendenti sono utilizzati a copertura dei fabbisogni dei Fondi, delle gestioni e delle contabilita' separate che fanno parte del Comparto stesso, in misura proporzionale alle rispettive consistenze. Il fabbisogno delle contabilita' separate del FPLD e' determinato al netto delle operazioni previste al successivo punto 8 b), sub 1)*
- 8)
- a) *Le anticipazioni di tesoreria, ricevute dalla tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell'art. 16 della legge n. 370/1974 e successive integrazioni e modificazioni, sono destinate in relazione al fabbisogno -in via prioritaria- alle gestioni assistenziali e per la parte eccedente alle gestioni previdenziali.*
- b) *Le residue anticipazioni di tesoreria di cui al punto precedente e i trasferimenti di bilancio a titolo anticipatorio di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, usufruiti dalle gestioni previdenziali, sono utilizzati:*
- 1) *per coprire - in via prioritaria - il fabbisogno finanziario, complessivamente considerato, delle contabilita' separate del soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, del soppresso Fondo di previdenza per i dipendenti dell'ENEL e delle aziende elettriche private e del soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia. La*

ripartizione e' effettuata in misura proporzionale ai rispettivi fabbisogni;

- 2) *per coprire, per l'eventuale parte eccedente il punto sub 1), il fabbisogno complessivo delle restanti gestioni previdenziali, mediante attribuzione alle stesse della predetta eccedenza in misura proporzionale ai rispettivi fabbisogni, dando la priorit  alle gestioni dell'A.G.O..*

Di tale prescrizione si   tenuto conto sia nel bilancio preventivo 2001, originario e 3^ nota di variazione, che nel bilancio consuntivo 2001.

I trasferimenti di bilancio a titolo anticipatorio risultano alla fine dell'anno 2001 pari a in **10.801 mld.**.

Considerato che il **fabbisogno finanziario** complessivo delle separate contabilit  del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, relative al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, al soppresso Fondo di previdenza per i dipendenti dell'ENEL e delle aziende elettriche private e al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia,   di **16.840 mld.**, e quindi d'importo superiore ai trasferimenti di cui sopra, gli stessi sono stati completamente utilizzati a parziale copertura del suddetto fabbisogno. Il residuo deficit finanziario (6.039 mld.) unitamente a quello del FPLD (229.192 mld.), per un ammontare complessivo di 235.231 mld., hanno trovato copertura nell'ambito del Comparto dei lavoratori dipendenti, nelle disponibilit  della gestione delle Prestazioni Temporanee.

Nel prospetto che segue sono poste in evidenza le diverse forme di finanziamento utilizzate dai Fondi, Gestioni e separate contabilit , in misura proporzionale al proprio fabbisogno, come stabilito dalla citata delibera n. 349.

	Fabbisogno Finanziario	COPERTURA FINANZIARIA		
		Con disponibilità ex Fondo Telefonici	Con trasferimenti di bilancio	Con disponibilità della Gestione Prestazioni Temporanee
Contabilità separata ex Fondo Trasporti	11.146	2.566	5.503	3.077
Contabilità separata ex Fondo Elettrici	10.731	2.471	5.298	2.962
Totale parziale	21.877	5.037	10.801	6.039
Fondo Pensioni Lavoratori dipendenti	229.192			229.192
Totale	251.069	5.037	10.801	235.231

11. GESTIONE CONTABILE DI CUI ALL'ART. 35, COMMA 6, DELLA LEGGE N. 448/1998

L'art. 35, comma 3, della legge n. 448/1998 ha previsto, con effetto dall'esercizio 1999, trasferimenti pubblici in favore dell'INPS a carico del bilancio dello Stato, a titolo di anticipazioni sul fabbisogno finanziario delle Gestioni previdenziali nel loro complesso.

La Gestione ex art. 35 espone il fabbisogno previdenziale, coperto finanziariamente dallo Stato e per il quale le Gestioni previdenziali rimangono debtrici, riportando tra le attività i crediti verso le gestioni previdenziali per la quota dei trasferimenti di bilancio, a titolo anticipatorio, di cui hanno usufruito e tra le passività il debito verso lo Stato.

Nello stato patrimoniale delle gestioni previdenziali interessate e' esposto il debito

verso la Gestione di che trattasi.

Nello stato patrimoniale generale, compare solamente tra le passività il debito verso lo Stato per trasferimenti ex art. 35 della legge n. 448/98, in quanto i rapporti interni fra le gestioni si elidono.

Alla fine dell'anno l'INPS risulta avere un debito cumulato per trasferimenti a titolo anticipatorio di **15.478 mld.**, anche se il fabbisogno netto delle gestioni previdenziali è risultato pari a **10.801 mld.**

Limitatamente all'anno 2001, il fabbisogno delle gestioni previdenziali, pari a 1.604 mld., è stato coperto per 193 mld. con i fondi trasferiti nello stesso anno e per la differenza di 1.411 mld. con i fondi trasferiti nell'anno 1999, risultati eccedenti e quindi utilizzabili per esigenze future.

Il debito verso lo Stato rappresentato dal residuo passivo del capitolo di spesa 31703, pari a 15.478 mld., rappresenta per 10.801 mld. l'indebitamento effettivo delle gestioni previdenziali al 31 dicembre 2001 e per 4.677 mld. il debito per anticipazioni risultate in eccedenza il cui controvalore è compreso nei conti di Tesoreria e verrà utilizzato, come già detto, per coprire il fabbisogno degli esercizi successivi.

12. RISCOSSIONE CREDITI CONTRIBUTIVI E CESSIONE CREDITI ANNO 2001.

Nell'anno 2001 è stata effettuata la seconda delle operazioni di cartolarizzazione previste con la legge n. 448/1998, la terza, che doveva pur aver luogo entro l'anno 2001, non è stata più effettuata, e sicuramente lo sarà nell'anno 2002.

Nel bilancio preventivo originario dell'anno 2001, sulla base delle previsioni legislative, si è provveduto ad inserire:

- riscossioni a titolo di cessione per un importo di **9.600 mld.**;
- spese per **700 mld.**;
- nessun importo a titolo di riscossione diretta da parte dell'INPS per

recupero crediti, in quanto tali riscossioni fanno parte dell'intero pacchetto dei crediti da cedere.

Con decreto del 17 maggio 2001 del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, sono state definite le tipologie dei crediti da cedere inerenti la seconda operazione di cartolarizzazione.

In data 31 maggio 2001 e' stata versata a favore dell'INPS la somma di **2.304 mld.** quale netto ricavo dell'operazione, di cui **1000 mld.** relativi ai crediti ceduti con il primo contratto di cessione e **1.304 mld.** relativi ai crediti ceduti con il secondo contratto.

Ulteriori 1.000 mld. sono stati trattenuti dalla S.C.C.I. quale fondo di liquidita' e pertanto non sono entrati nelle disponibilita' dell'Istituto.

Al fine di aggiornare per quanto possibile le previsioni dell'anno 2001, è stato chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze se fosse ipotizzabile un'ulteriore cessione nel corso dell'anno 2001.

In data 19 settembre 2001 detto dicastero ha precisato che *"se il favorevole andamento delle riscossioni dei crediti cartolarizzati rilevato a fine agosto venisse confermato anche alla fine di settembre, si puo' ipotizzare un'ulteriore operazione di pari importo (altri mld. 2.300) da concludersi entro l'anno"*.

In tal senso e come peraltro suggerito dallo stesso Ministero, l'originaria previsione di entrata di **9.600 mld.** è stata ridotta a complessivi **4.600 mld.**

Per l'ulteriore probabile operazione, che avrebbe riguardato i crediti formati nell'anno 2001, è stata ipotizzata una cessione di crediti pari al 90% dell'ammontare di quelli relativi alla seconda operazione. Ai fini della variazione di bilancio si è fatto sempre riferimento ai crediti contabilizzati.

Come già precisato tale ultima operazione non è stata perfezionata nel corso dell'anno 2001. Pertanto nell'esercizio in esame sono stati recepiti solo gli effetti

della seconda operazione.

Per detta cartolarizzazione l'INPS ha ceduto tutti i crediti di competenza dell'anno 2000, risultanti al 31 dicembre, non ancora riscossi alla data del 30 aprile 2001.

L'attuale cessione, come la precedente, ha interessato sia i crediti che di norma sono evidenziati contabilmente (sorte capitale, contributi lavoratori autonomi entro il minimale, ecc.) sia quelli che vengono accertati solamente dopo la conclusione della "pendenza contributiva" (sanzioni, interessi di dilazione, contributi dei lavoratori autonomi eccedenti il minimale).

Nel prospetto che segue sono posti in evidenza per procedura di riferimento i crediti ceduti distinti tra "crediti accertati" e "crediti non accertati".

IMPORTO CREDITI CEDUTI

(in miliardi)

Categoria	Accertato			Non accertato			Totale Cessione
	Sorte capitale	Accessori	Totale	Sorte capitale	Accessori	Totale	
Aziende	3.389		3.389		2.726	2.726	6.115
Artigiani	1.011	(1)	22	(2)	9	101	1.143
Commercianti	1.156	(1)	78	(2)	15	129	1.378
CD-CM	337		10			23	370
Agricoli dipendenti	689		54				743
Totale	6.582	164	6.746	24	2.979	3.003	9.749

(1) Trattasi di sanzioni per ritardato versamento rispetto alla data di iscrizione.

(2) Contributi sopra il minimale.

Le riscossioni da cartolarizzazione, come sopra detto, si sono attestate ai **2.304 mld.** della seconda operazione.

Per la ripartizione della predetta somma tra le procedure interessate alla seconda operazione di cessione, si è provveduto ad utilizzare le riscossioni realizzate a fronte di crediti ceduti, sia per la prima che per la seconda operazione di cartolarizzazione. Detta attribuzione è stata effettuata sempre in via provvisoria in attesa di definire l'intera operazione di cartolarizzazione. Infatti, quando saranno note anche le riscossioni tramite concessionari avvenute a tutt'oggi, sarà possibile rivedere le basi di riparto ed applicarle anche alla prima operazione di cessione che, come è noto, è la più cospicua (8.012 mld.).

Di seguito sono poste in evidenza, per procedura di riferimento le riscossioni realizzate e l'attribuzione provvisoria effettuata dell'importo di 2.304 miliardi.

Procedura	Riscossione di crediti ceduti	(in miliardi)
		Riscossioni conseguenti alla seconda operazione di cartolarizzazione
Aziende	4.656	1.711
Artigiani	556	204
Commercianti	608	223
CD/CM	223	101
Agricoli dipendenti	229	65
Totale	6.272	2.304

Gli oneri da riferire alla seconda operazione di cessione sono stati determinati in 600 mld. circa e sono stati ripartiti tra le gestioni interessate in proporzione alle riscossioni attribuite.

Dette attribuzioni sono analizzate nel seguente prospetto.

CONSUNTIVO 2001

(in milioni di lire)

GESTIONE	Riscossioni da cessione	Oneri per cessione
FONDO PENS. LAV. DIP.	1.379.154	359.690
EX FONDO ELETTRICI	2.010	524
EX FONDO TELEFONICI	473	123
EX FONDO TRASPORTI	18.266	4.764
ARTIGIANI	204.212	53.264
COMMERCianti	223.046	58.169
C.D./C.M.	81.669	21.299
FONDO DAZIERI	169	44
FONDO ESATTORIALI	314	82
FONDI PENS. ENTI DISC.	31	8
FONDO GAS	42	11
FONDO MINATORI	92	24
FONDO VOLO	2.113	551
GEST. PRESTAZ. TEMP.	256.722	66.951
GEST. INTERV. ASSIST.	19.834	5.172
SSN	14.236	3.698
SSN REGIONI	39.614	10.324
GESTIONI C/ TERZI	28.703	7.487
INAIL	33.544	8.748
TOTALE	2.304.244	600.933

13. STABILIMENTI TERMALI

La legge 24 ottobre 2000, n. 323 di “Riordino del settore termale”, prevede all’art. 5, comma 4, che “... gli stabilimenti termali di proprietà dell’Istituto sono trasferiti ai sensi dell’art. 22 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ..” agli Enti locali competenti per territorio.

Tale disposizione si è perfezionata con:

- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 4 ottobre 2001, n. 806529 che trasferisce a titolo gratuito la piena proprietà degli stabilimenti termali “G. Tommasini” e relative pertinenze, ubicato nel comune di Salsomaggiore Terme (Parma), dall’INPS al comune di Salsomaggiore Terme, e “G. Mercuriali” e relative pertinenze, ubicato nel comune di Bertinoro (Forlì), dall’INPS al comune di Bertinoro;
- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 4 ottobre 2001 n. 806530 che trasferisce a titolo gratuito la piena proprietà dello stabilimento termale “Terme di S. Giuliano” e relative pertinenze, ubicato nel comune di San Giuliano Terme (Pisa), dall’INPS al comune di S. Giuliano Terme e alla regione Toscana, nella misura paritetica del 50%;
- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 4 ottobre 2001 n. 806531 che trasferisce a titolo gratuito la piena proprietà dello stabilimento termale “Terme dei lavoratori” e relative pertinenze, ubicato nel comune di Viterbo, dall’INPS alla Regione Lazio.

Alla data del 31 dicembre 2001 non è stato ancora adottato il decreto per lo stabilimento termale “Pietro D’Abano” di Battaglia Terme che rimane, per l’anno 2001, l’unico stabilimento di proprietà dell’Istituto.

In data 21 marzo 2002 è stato emanato il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali che trasferisce a titolo gratuito la piena proprietà dello stabilimento termale “Pietro D’Abano” di Battaglia Terme alla regione Veneto ed al Comune di Battaglia Terme nella misura rispettivamente del 90% e 10%.

Successivamente alla pubblicazione dei decreti interministeriali sopracitati sono stati avviati i contatti con gli Enti destinatari per individuare le porzioni catastali oggetto del trasferimento, in quanto i decreti stessi fanno genericamente riferimento agli stabilimenti termali.

I relativi accertamenti non si sono del tutto conclusi alla data del 31 dicembre 2001, pertanto per l'anno 2001 gli stabilimenti risultano ancora evidenziati nel bilancio dell'Istituto, così come il capitale azionario nella società Ge.T.I. S.p.a. che rappresenta il valore di usufrutto conferito in capitale alla stessa società dall'INPS.

Gli effetti del trasferimento dei beni di che trattasi sull'operatività della società Ge.T.I. S.p.A. sono stati oggetto della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INPS n. 346 del 19 dicembre 2001, nella quale è stata, tra l'altro, prospettata la possibilità di mettere in liquidazione la Ge.T.I. S.p.A. per sopravvenuta impossibilità di raggiungere l'oggetto sociale.

Successivamente, con delibera n. 52 del 26 febbraio 2002, il Consiglio di Amministrazione ha chiesto la convocazione di una assemblea straordinaria della Società per la messa in liquidazione della stessa.

Pertanto, nell'anno 2002, completato il trasferimento degli stabilimenti stessi, è stato dato avvio alle procedure di liquidazione della società.

14. FONDO DI SOLIDARIETA' PER IL PERSONALE GIA' DIPENDENTE DA IMPRESE DI ASSICURAZIONE POSTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA.

Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 28 settembre 2000, n. 351, pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 29 novembre 2000 n. 279, ha approvato il regolamento relativo all'istituzione presso l'INPS del Fondo di cui trattasi, avente lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori, ad esclusione dei dirigenti, provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a

motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, che siano stati riassunti dal commissario liquidatore.

Il Fondo gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale ed è gestito da un Comitato amministratore, costituito con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 11 aprile 2001, ed insediato presso l'INPS in data 21 maggio 2001, composto da cinque esperti designati dall'Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici (ANIA), cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore assicurativo e dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo del 24 settembre 1996 e da due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Tali componenti durano in carica due anni e la nomina può essere rinnovata una sola volta.

Alle riunioni del Comitato partecipano il Collegio sindacale dell'INPS nonché, con voto consultivo, il Direttore generale od un suo delegato.

I compiti del Comitato che consistono, tra l'altro, nella predisposizione, sulla base dei criteri stabiliti dal C.I.V. dell'INPS, dei bilanci annuali della gestione, preventivi e consuntivi, corredati di una relazione e nella deliberazione sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa.

Ai fini del finanziamento del Fondo, il Comitato delibera sul versamento del contributo ed eventualmente la sospensione e la successiva riattivazione, vigila sull'andamento della gestione, decide i ricorsi ed indica l'ente cui demandare la gestione dei programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale.

Sono previste norme relative sia al finanziamento dei Fondi, che avviene attraverso contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori che all'accesso alle prestazioni.

Il contributo per il finanziamento, pari allo 0,50%, è per i primi 3 anni a carico delle imprese di assicurazione, mentre per il successivo periodo rimane a carico delle imprese per il 75% ed a carico dei lavoratori per il restante 25%.

Il Regolamento prevede che il Fondo scada trascorsi sette anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui trattasi e dispone, inoltre, norme per la cessazione della gestione liquidatoria e la ripartizione delle eventuali disponibilità non utilizzate a cui provvederà il Comitato amministratore.

Il primo progetto di bilancio relativo al Fondo in parola, è stato redatto in occasione della stesura della terza nota di variazione al bilancio preventivo 2001.

15. CARTOLARIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI

Con il decreto legge n. 351/2001, convertito nella legge 23 ottobre 2001, n. 410, è stato avviato il processo di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.

La prima operazione di cartolarizzazione degli immobili, già di proprietà degli Enti Previdenziali, è stata avviata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 novembre 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2001, che ha trasferito gli immobili individuati con i Decreti dell'Agenzia del Demanio alla Società di cartolarizzazione S.C.I.P. – Società cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l., appositamente costituita.

L'Agenzia del Demanio ha adottato due decreti:

- il primo in data 27 novembre 2001, nel quale sono state inserite le unità immobiliari ad uso residenziale (P.O.C.), già oggetto delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'INPS n. 477/99 e n. 246/2000, per le quali l'Istituto è Ente gestore delle procedure di vendita;
- il secondo in data 30 novembre 2001, nel quale sono stati inseriti gli stabili e le unità ad uso diverso, già facenti parte del piano straordinario di vendita, ora P.S.C., la cui vendita all'asta è stata affidata al Consorzio G6 Advisor.

I rapporti tra la S.C.I.P. S.r.l. e l'Istituto sono regolati dal contratto di gestione sottoscritto dal Presidente dell'INPS in data 19 dicembre 2001.